

Sent. n. 87/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77251 del registro di
Segreteria.

TRA

XX ed altri 18, rappresentati e difesi dall'avv.
Massimiliano Fazi, e omissis, rappresentata
e difesa dall'avv. Massimiliano Fazzi, Antonio
Mancini e dall'avv. Luigi Conti.

RICORRENTI

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

FATTO

I ricorrenti hanno rappresentato di aver prestato

servizio presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge n. 801/1977 (ora D.I.S. – Dipartimento per le Informazioni per la Sicurezza), di aver usufruito del trattamento economico di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.C.M. n. 8/1980 e dell'indennità di funzione od operativa di cui al comma 3 definita "non pensionabile". Hanno rilevato che il trattamento pensionistico non ha tenuto conto della suddetta indennità di funzione od operativa sia per la previsione del suddetto comma 3 dell'art. 18. Hanno, quindi, chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 43 del D.p.r. n. 1092/1973, rilevando che trattasi di indennità fissa e continuativa, che ha, quindi, natura retributiva. Hanno, poi, richiamato l'art. 2, comma 8, della legge n. 335/1995, sostenendo che tale disposizione ha implicitamente abrogato la previsione dell'art. 18 che esclude la pensionabilità. Hanno, poi, richiamato la giurisprudenza contabile e hanno contestato gli esiti della sentenza n. 2/2018 delle Sezioni riunite, rilevando che l'interpretazione delle Sezioni riunite potrebbe valere solo per il contenzioso relativo al personale in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 124/2007. In

via graduata, hanno chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, con la riliquidazione del trattamento pensionistico e la liquidazione degli arretrati, oltre interessi e con vittoria di spese, e in via graduata per la questione di legittimità costituzionale.

Con successive memorie è stato nominato quale ulteriore difensore l'avv. Luca di Raimondo che ha, poi, rinunciato all'incarico

Con successivo atto il ricorrente omissis ha rinunciato al ricorso prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

Con comparsa di costituzione, il resistente ha eccepito in via preliminare la prescrizione totale o parziale. Nel merito, ha rappresentato l'infondatezza del ricorso, richiamando la sentenza n. 2/2018 delle Sezioni riunite e la successiva giurisprudenza contabile, e rilevando che "la non pensionabilità delle indennità in parola è sancita dalla normativa speciale applicabile per la determinazione del trattamento pensionistico del personale degli OOIS anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995". Con riferimento alla richiesta istruttoria

dei ricorrenti relativa al deposito della circolare
firma del Segretario generale del CESIS del 23 gennaio
1998, il resistente ha rilevato che “non appare
necessario ordinarne il deposito, potendosi fin d'ora
confermare la parte del contenuto del citato
documento come riportato da controparte.

Nello specifico, la circolare in parola non solo non
attesta affatto i contenuti che i ricorrenti vogliono
trarne ma, anzi, conferma ulteriormente ed
espressamente (per quanto non fosse necessario) la
assoluta condivisibilità della pronuncia n. 2/2018/QM
delle Sezioni Riunite”. Ha, poi, evidenziato
l’infondatezza e l’inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale. Ha concluso per il
rigetto, con vittoria di spese.

Con decreto del 23/02/2023 giudizio è stato
riassegnato.

All’udienza del 28/02/2024, con l’assistenza del
segretario Paola Venanzini, l’avv. Massimiliano
Fazzi, anche con delega dell’avv. Luigi Conti, ha
segnalato di aver depositato la rinuncia della
ricorrente omissis, si è riportato agli atti
e in caso di soccombenza ha chiesto la compensazione
delle spese di lite; al termine della camera di

consiglio è stata data lettura del dispositivo,
trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, occorre dichiarare l'estinzione
del giudizio per la ricorrente omissis, nulla
le spese.

Nel merito, la questione in esame concerne la
pensionabilità o meno dell'indennità di funzione od
operativa, di cui hanno usufruito i ricorrenti.

Al riguardo, con la sentenza n. 2/2018 le Sezioni
riunite hanno formulato il seguente principio di
diritto: "l'art. 2, nono comma, della Legge 8 agosto
1995, n. 335 non ha abrogato l'art. 18 del D.P.C.M.
n. 8 del 1980 nella parte in cui prevede la non
pensionabilità dell'indennità di funzione od
operativa".

Con la suddetta pronuncia, le Sezioni riunite hanno
rilevato che "la disciplina di cui al D.P.C.M. 8/1980
è caratterizzata da evidenti e non contestati
connotati di specialità", che "il caso di specie
(ordinamento del personale degli organismi di
informazione per la sicurezza della Repubblica)
rappresenta il massimo di specialità nell'ambito del
rapporto di pubblico impiego" e che "la presenza di

“deroghe”, rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, può essere di per sé ritenuta costituire una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.)”, rilevando, poi, che “il D.P.C.M. 8/1980 è stato emanato sulla base di una potestà regolamentare attribuita dalla disposizione di cui all’art. 7, secondo comma, L. 801/1977, di tal che per ipotizzarne l’abrogazione nella parte in cui prevede l’esclusione della pensionabilità dell’indennità di funzione/operativa occorrerebbe postulare la (parziale) abrogazione tacita dell’art. 7, secondo comma, L. 801/1977 ad opera dell’art. 2, nono comma, L. 335/1995.

Abrogazione che deve assolutamente escludersi, sia per le considerazioni sopra esposte, che hanno trovato la propria scaturigine nel brocardo secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, sia in base alla ulteriore osservazione secondo cui nel disporre, all’art. 44, l’abrogazione della L. 801/1977, e di “tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o, comunque, non compatibili”, la legge 124/2007 (e non già la legge 335/1995) ha espressamente eccettuato “le norme dei

decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi”, con cui il legislatore ha inteso fare salva l’ultrattività delle disposizioni in materia pensionistica dettate dal DPCM 8/1980; non senza puntualizzare, infine, che disposizioni successive (D.P.C.M. nn. 1 del 2008 e 1 del 2011) hanno ulteriormente confermato la non pensionabilità delle indennità qui considerate”.

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d’appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell’impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

La costante giurisprudenza contabile intervenuta sulla questione in esame dopo la pronuncia delle Sezioni riunite ha, peraltro, confermato la non pensionabilità delle indennità di funzione od operativa, rilevando che “una parte di esse, in base alla previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 18 del d.P.C.M. 8/1980, viene accantonata per costituire un fondo previdenziale. Ciò comporta che, a fronte

della non pensionabilità, è previsto un meccanismo compensativo che comunque garantisce ai fruitori di quelle indennità durante il servizio di ottenere una prestazione previdenziale alla cui consistenza contribuiscono i pertinenti accantonamenti operati durante il servizio. Pertanto, l'eventuale integrale quiescibilità di quell'emolumento finirebbe per duplicarne la valorizzazione ai fini pensionistici, già avvenuta, in base alla speciale previsione dell'ordinamento di settore, attraverso l'alimentazione dell'apposito fondo previdenziale. E ciò esclude anche che si possa procedere a dichiarare il diritto alla restituzione delle ritenute operate sulle indennità fruite in costanza di servizio”

(Corte conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 233/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata; in termini analoghi, questa Sezione, sent. n. 347/2023).

Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussiste alcuna violazione dell'assetto normativo dei dipendenti pubblici di cui al D.p.r. n. 1092/1973.

Per quanto attiene alla prospettata questione di legittimità costituzionale, occorre verificare se sussistano o meno i requisiti della rilevanza e della

non manifesta infondatezza. Al riguardo, si rileva che con la sentenza n. 258/2021 la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ha richiamato la sentenza n. 2/2018 delle Sezioni riunite, evidenziando la “presenza di un assetto interpretativo chiaramente consolidatosi in senso opposto” alla domanda dei ricorrenti. Occorre, poi, rilevare che la citata sentenza n. 233/2023 della Prima Sezione Centrale d'Appello, con la seguente motivazione, condivisa da questo giudice, ha ritenuto che “la disciplina censurata, infatti, non istituisce una irragionevole differenza di trattamento previdenziale in pregiudizio di una categoria di soggetti, bensì prevede, proprio in considerazione delle peculiarità delle funzioni svolte, un regime singolare, rimettendone la minuta disciplina, in conformità alle fisiologiche dinamiche di produzione normativa, a un intervento regolamentare. La violazione del principio di uguaglianza può ritenersi integrata solo dalla disparità di trattamento di situazioni simili (sentt. n. 196/1980, n. 340/2004), non ravvisabile nel caso di specie, connotato dalla

specialità della disciplina del trattamento giuridico ed economico, per molti profili di favore, riservata al personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza. La Corte costituzionale ha inoltre escluso l'immanenza nell'ordinamento costituzionale di un obbligo di corrispondenza totale tra pensione e ultima retribuzione (sentt. n. 173/2016, n. 250/2017). Infine, la questione di legittimità costituzionale dei d.P.C.M. è inammissibile, trattandosi di normativa avente natura secondaria" (Corte conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 233/2023).

Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in quanto inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondata.

Pertanto, tenuto conto dell'assetto normativo e della richiamata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, il ricorso è rigettato nel merito, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.

Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della recente sentenza della Corte costituzionale, nulla per le spese di

giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo nei confronti
della ricorrente omissis, nulla per le spese;
- rigetta il ricorso per gli altri ricorrenti, con
compensazione delle spese di lite, nulla per le spese
di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52

nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA